



Incentivi all'occupazione

2 aprile 2020

Nel corso degli ultimi anni l'occupazione, soprattutto quella giovanile, è stata incentivata sia attraverso la previsione di sgravi contributivi per le nuove assunzioni (da ultimo con un intervento di carattere strutturale contenuto nella legge di bilancio 2018), sia attraverso l'attuazione del Programma europeo della Garanzia giovani (diretto a fronteggiare il fenomeno della disoccupazione giovanile attraverso l'attuazione di misure volte a favorire la formazione e l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani fino ai 29 anni).

Sgravi contributivi per le nuove assunzioni

Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile

La legge di bilancio 2018 ([legge numero 205 del 2017](#)) ha introdotto una **riduzione dei contributi previdenziali**, in favore dei **datori di lavoro privati** (con esclusione di quelli domestici), con riferimento alle **assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato** (a tutele crescenti), effettuate a decorrere **dal 1° gennaio 2018**, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019 (attualmente dal 2021), che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; qualora però la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione. **Con riferimento all'assunzione di soggetti fino a 35 anni di età, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 10, della legge numero 160 del 2019)** ha prorogato il suddetto sgravio anche per gli anni **2019 e 2020** (come già previsto dalla disciplina transitoria dettata dall'[articolo 1-bis del decreto legge numero 87 del 2018](#), contestualmente abrogato poiché la disciplina ivi dettata non è stata mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale).

La riduzione contributiva è :

- pari al **50 per cento** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- pari al **100 per cento** della medesima base contributiva per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di **studenti** che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato;
- applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, mentre la misura massima della riduzione è pari a **3.000 euro su base annua**.

La riduzione contributiva:

- si applica ai casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato;
- si applica ai casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione;
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa

vigente.

Per quanto concerne i **giovani diplomati** l'**articolo 49-bis del decreto legge numero 34 del 2019** introduce un **incentivo** in favore delle imprese che dispongono **erogazioni liberali** per il potenziamento di **laboratori e ambienti di apprendimento innovativi** a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado **tecnica o professionale** e **assumono a tempo indeterminato giovani diplomati** delle medesime istituzioni scolastiche.

Incentivo assunzioni nel Mezzogiorno

La **legge di bilancio 2018** ([legge numero 205 del 2017](#)) ha riconosciuto un esonero contributivo pari al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2018, di giovani entro i 35 anni di età, o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. A tale previsione è stata data attuazione con il decreto direttoriale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro numero 2 del 2018 (come rettificato dal decreto direttoriale numero 81 del 2018).

In ogni caso, l'importo dell'esonero non deve comunque superare il **limite massimo di 8.060 euro annui** (secondo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 118, della legge numero 190 del 2014](#)).

La **legge di bilancio 2019** ([legge numero 145 del 2018](#)) ha sostanzialmente prorogato il suddetto sgravio, disponendo che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari **possono** stabilire nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle medesime regioni**, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il medesimo limite massimo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

A tale previsione è stata data attuazione con il [Decreto direttoriale dell'ANPAL numero 178 del 2019](#) che riconosce un incentivo per le assunzioni effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019, mentre quelle effettuate tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, per le quali l'articolo 39-ter del [decreto legge numero 34 del 2019](#) ha stanziato risorse per 200 milioni di euro, sono disciplinate dal **Decreto direttoriale ANPAL numero 311 del 2019**.

Si ricorda che per le assunzioni effettuate nel 2017, per le medesime regioni, con [Decreto direttoriale del 16 novembre 2016](#) (modificato successivamente dal [Decreto direttoriale del 15 dicembre 2016](#)) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva riconosciuto un incentivo ai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) e con contratto di apprendistato professionalizzante di **giovani disoccupati con età compresa tra 16 e 24 anni**. Il beneficio (per un importo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore) era riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (per il quale non era richiesto il requisito di disoccupazione), ma era escluso per assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

Bonus occupazionale giovani eccellenze

La **legge di bilancio 2019** (della [legge numero 145 del 2018](#)) ha introdotto un **incentivo**, in favore dei datori di lavoro privati, **per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti**.

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di *de minimis*.

Il beneficio è concesso con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di cittadini che rientrino in una delle seguenti fattispecie: siano in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata (media relativa ai voti degli esami, ponderata in relazione al numero di crediti formativi universitari riconosciuto per ogni esame) pari ad

almeno 108/110 - entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute (ivi comprese quelle telematiche); siano in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute.

Il beneficio non è circoscritto a determinati profili o mansioni, a parte l'esclusione del lavoro domestico.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche: le assunzioni con contratti a tempo parziale (purché indeterminato) - con proporzionale riduzione dell'importo dello sgravio -; i casi di trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione).

Qualora un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito il beneficio in esame, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, nel 2019, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a questi ultimi per il periodo residuo.

Le fattispecie di esclusione del beneficio o di decadenza dal medesimo sono costituite dalle ipotesi di licenziamento (individuale o collettivo), nonché dalle ipotesi di cui all'[articolo 24, comma 4, del decreto legge numero 83 del 2012](#), in base alle quali il beneficio decade: se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l'applicazione dell'incentivo; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell'incentivo; se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.

La **legge di bilancio 2020** ([legge numero 160 del 2019](#)), per la definizione della disciplina relativa all'incentivo in questione, rinvia (dal 1° gennaio 2020) **alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per il predetto incentivo strutturale all'occupazione giovanile** e dispone conseguentemente l'abrogazione dell'[articolo 1, comma 714 della legge numero 145 del 2018](#), che demandava ad una circolare dell'INPS la definizione delle modalità di fruizione dell'incentivo (circolare non adottata).

Incentivi per assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza

L'[articolo 8 del decreto legge numero 4 del 2019](#) prevede degli incentivi per i datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, **soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, a favore degli enti di formazione accreditati**, qualora questi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari, nonché ai beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del suddetto beneficio.

L'incentivo per i datori di lavoro e per gli enti di formazione è subordinato alla condizione che i datori medesimi conseguano un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato.

L'incentivo per il datore consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite dell'importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore, fino ad un massimo di 780 euro mensili, per un periodo non inferiore a cinque mensilità e pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto. Qualora l'assunzione concerna un soggetto che gode di un rinnovo del Reddito di cittadinanza, l'esonero è attribuito nella misura fissa di cinque mensilità.

Qualora l'assunzione consegua ad un percorso formativo, svolto a cura di un ente accreditato, la misura dell'incentivo è ridotta alla metà - in tale ipotesi, il numero minimo di mensilità ed il numero fisso delle medesime per le fattispecie di rinnovo è pari a sei, anziché a cinque; la restante metà è attribuita all'ente di formazione.

L'incentivo goduto dal datore di lavoro è revocato (con effetto retroattivo) nel caso di licenziamento del suddetto beneficiario assunto (fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo).

L'incentivo in favore dei titolari del Reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è costituito da un beneficio ulteriore, in un'unica soluzione, pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.

Incentivi per apprendistato

In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta anche la contribuzione aggiuntiva dell'1,31% per l'ASpl, poi NASpl, a cui va aggiunto il contributo dello

0,30% destinato alla formazione.

Dal 1° gennaio 2007 sono previste riduzioni per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. In tali casi, limitatamente ai contratti di apprendistato, l'aliquota complessiva a carico dei datori di lavoro, è pari:

- all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (riduzione di 8,5 punti percentuali);
- al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (riduzione di 7 punti percentuali).

Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo, la contribuzione è dovuta nella misura del 10%.

La **legge di bilancio 2020** ([legge numero 160 del 2019](#)) ha disposto uno **sgravio contributivo integrale**, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati nel 2020, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il suddetto livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2018 ([legge numero 205 del 2017](#)) ha introdotto, in favore dei **datori di lavoro privati**, una **riduzione dei contributi previdenziali pari al 100 per cento** della medesima base contributiva per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di **studenti** che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato.

Incentivo Lavoro

Con [delibera numero 52 del 2020](#), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ha istituito un nuovo **incentivo** (cosiddetto IO Lavoro) - la cui gestione è affidata all'INPS - **in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, assumono a tempo indeterminato (anche in somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante soggetti disoccupati tra i 16 e i 24 anni, o di 25 anni e oltre purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.**

L'incentivo - che deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022 - consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per un periodo di 12 mesi nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.

Il suddetto sgravio è cumulabile con l'incentivo previsto per l'assunzione di percettori di reddito di cittadinanza (di cui all'[articolo 8 del decreto legge numero 4 del 2019](#)), con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle regioni, nonché, per espressa previsione del [decreto direttoriale numero 66 del 2020](#), con il predetto esonero volto all'assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, previsto dalla legge di bilancio 2018, come modificato dalla legge di bilancio 2020, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.

L'incentivo è autorizzato nel limite di spesa di **329,4 milioni di euro** secondo le seguenti modalità:

- 234 milioni di euro per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- 12,4 milioni di euro per le regioni più sviluppate (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- 83 milioni di euro per le regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna)

Vittime violenza di genere

La **legge di bilancio per il 2018** riconosce un **contributo alle cooperative sociali** che assumono **donne vittime di violenza di genere**, inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato **stipulati nel 2018**. Il contributo è riconosciuto per un periodo massimo di **trentasei mesi**, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute. Per la misura del suddetto sgravio (riconosciuto nel **limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile**) e per le relative modalità di attuazione si veda il **Decreto del Ministero del lavoro e delle**

politiche sociali 11 maggio 2018.

Sport femminile

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, la **legge di bilancio 2020** riconosce alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'**esonero** dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica) entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

Incentivo assunzione lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

La **legge di bilancio 2018** riconosce in favore del datore di lavoro che assuma un **soggetto titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale, beneficiario dell'assegno di ricollocazione**, una riduzione temporanea, nella misura del 50 per cento, dei contributi previdenziali a carico del datore per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi e contributi INAIL). La misura della riduzione non può superare il limite di 4.030 euro su base annua (annualmente rivalutato). La durata massima della riduzione è pari a 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; qualora, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi. L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati.

Inoltre, l'[articolo 4, comma 3, del decreto legge numero 148 del 1993](#) prevede che, in caso di assunzione con **contratto a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi** (anche non continuativi), il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell'aliquota contributiva che sarà versata nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi.

Incentivo per assunzioni percettori della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpi)

L'[articolo 2, comma 10-bis, della legge numero 92 del 2012](#) (come da ultimo modificato dal [decreto legislativo numero 150 del 2015](#)) dispone che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della **NASpi** è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. tale incentivo è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Incentivo assunzioni donne e over 50

L'[articolo 4, commi da 8 a 11 della legge numero 92 del 2012](#) riconosce un incentivo per le assunzioni di **soggetti di età non inferiore a 50 anni**, disoccupati da oltre dodici mesi. Per tali assunzioni è riconosciuta la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di dodici mesi (diciotto se la suddetta assunzione è a tempo indeterminato o se vi è una trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato).

Il suddetto incentivo è riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di **donne di qualsiasi età**, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni svantaggiate, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Incentivo per assunzioni nelle cooperative sociali

La **legge di bilancio per il 2018** ha previsto due **diversi tipi di incentivi, per una durata massima triennale, per le cooperative sociali che, nel corso del 2018, hanno assunto a tempo indeterminato:**

- persone a cui è stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 2016. **Tale incentivo è riconosciuto nel limite** di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020
- donne vittime di violenza di genere (vedi *ante*).

Inoltre, l'[articolo 4 della legge numero 381 del 1991](#) **riduce a zero** le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali (che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) sulle retribuzioni spettanti

ai soci svantaggiati.

Nel caso si tratti di persone detenute o internate negli istituti penitenziari, di ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e di persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, la suddetta riduzione spetta nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto interministeriale (pari al 95% dal 2013, come disposto da DM 148/2014). Nelle suddette ipotesi, gli sgravi contributivi si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.

Incentivo per assunzioni in sostituzione di lavoratori e lavoratrici in congedo parentale

Per le **aziende con meno di venti dipendenti**, il testo unico a tutela della maternità e paternità ([decreto legislativo numero 151 del 2001](#)) riconosce uno sgravio contributivo del 50 per cento a favore del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, di paternità o parentale. Il beneficio spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo (o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento).

Incentivo assunzioni giovani genitori

I datori di lavoro privati che **assumono a tempo indeterminato (anche parziale) giovani genitori di figli minorenni con meno di 35 anni** (iscritti nell'apposita Banca dati istituita, presso l'INPS, dal decreto ministeriale del 19 novembre 2010) hanno diritto ad un **bonus una tantum del valore massimo di 5.000 euro** per ogni assunzione, fino al limite di cinque assunzioni per singola impresa o società cooperativa, da fruire tramite conguaglio contributivo.

Focus

[I precedenti interventi in materia di incentivi alle assunzioni](#)

https://temi.camera.it/leg18/post/gli_sgravi_contributivi_nelle_precedenti_leggi_di_bilancio.html

Il Programma europeo Garanzia giovani (Youth guarantee)

Il Consiglio europeo, con la [Raccomandazione](#) del 22 aprile 2013 sull'istituzione del programma [Garanzia giovani](#), ha invitato tutti gli Stati membri ad assicurare ai giovani fino a 25 anni di età (entro 4 mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione) un'offerta di lavoro, di prosecuzione degli studi, di apprendistato, di tirocinio o di altra misura di formazione. Sulla base delle indicazioni del Consiglio, gli Stati membri devono non solo recepire all'interno dei propri ordinamenti la Raccomandazione citata, ma anche procedere all'introduzione di una serie di iniziative a favore dei giovani finanziate sia dal progetto europeo *Youth Employment Initiative*, sia dal Fondo Sociale Europeo (FSE 2014-2020).

Per quanto concerne il nostro Paese, alcuni degli obiettivi della Garanzia giovani sono stati già anticipati con il D.L. 76/2013 (articolo 5) il quale ha istituito una Struttura sperimentale di missione operante in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

La Struttura di missione, nel dicembre 2013, ha predisposto un [Piano Italiano per l'attuazione della Garanzia per i Giovani](#) (di seguito : "Piano"), [approvato](#) dalla Commissione Europea l'11 luglio 2014, che prevede un percorso per il giovane che va dalla presa in carico al collocamento.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.513 milioni di Euro, di cui 1.135 milioni euro finanziati a livello europeo (per metà dal programma europeo Youth Employment Initiative e per l'altra metà dal Fondo sociale europeo (FSE 2014-2020) e i rimanenti 378 milioni di cofinanziamento nazionale); il Piano coinvolge l'intero territorio nazionale, ad eccezione della Provincia di Bolzano (l'unica con un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%). Si ricorda che il Governo italiano ha deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni.

Nel febbraio 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha elaborato il [Programma italiano sulla Garanzia per i giovani 2014-2020](#), che illustra in modo più ampio ed esauriente quanto previsto dal Piano, soffermandosi, in particolare, sullo stato di attuazione di molte misure ivi previste.

Nel nostro Paese, il Piano è stato avviato il 1° maggio 2014 e le adesioni che potevano avvenire sino al 31

dicembre 2015. Le regioni, attraverso i Servizi per l'impiego o le Agenzie private accreditate, prendono in carico la persona per la profilazione, che può essere bassa, media, alta o molto alta (più è alta la profilazione e più si ritiene difficile l'inserimento nel mondo del lavoro).

Per un'analisi aggiornata dell'implementazione del Programma si veda il [Secondo rapporto di valutazione](#) redatto da ANPAL.

Selfemployment – Fondo per finanziare autoimpiego e autoimprenditorialità

Nell'ambito delle misure a sostegno dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità previste dal Piano nazionale per l'attuazione della Garanzia giovani, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso un accordo di finanziamento stipulato con Invitalia, ha istituito un Fondo rotativo nazionale per l'accesso al credito agevolato dei **giovani NEET under 30** iscritti al programma che intendono avviare iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità, operativo da metà gennaio 2016 (Decreti direttoriali [numero 426 del 29 dicembre 2015](#) e [numero 7 del 18 gennaio 2016](#)).

Il suddetto Fondo, chiamato a erogare **prestiti a tasso zero** per importi da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro (senza garanzie e con un piano di ammortamento della durata massima di sette anni), parte con una dotazione iniziale di 124 milioni di euro, di cui 50 milioni conferiti dal Ministero del lavoro e la parte restante dalle regioni Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia che, partecipando al Fondo, avranno una quota riservata proporzionalmente più alta rispetto alle altre regioni.

Bonus per soggetti non impegnati in percorsi di formazione, educazione o lavoro (NEET)

Con il [decreto direttoriale del 2 dicembre 2016, numero 394](#) (come modificato dal [decreto direttoriale del 19 dicembre 2016, numero 454](#)) è stato introdotto, per il **2017**, un **incentivo per i datori di lavoro privati che assumevano giovani** registrati al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani, tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni) e a condizione che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultino disoccupati (i cosiddetti **NEET**, ossia i giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro, né nella formazione)

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, a tempo indeterminato (anche in somministrazione), con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), di durata pari o superiore a 6 mesi, nonché per le assunzioni a tempo parziale (ma non per le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente).

L'incentivo (del quale bisogna fruire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019 e che non è cumulabile con altri incentivi economici o contributivi) consiste in uno **sgravio contributivo totale o nella misura del 50 per cento** (a seconda del contratto di assunzione).

L'importo è pari:

- in caso di assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante o di mestiere, alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto;
- in caso di assunzioni a tempo determinato, al 50 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di 4.030 euro per giovane assunto.

In caso di lavoro a tempo parziale il limite massimo è ridotto proporzionalmente.

L'INPS (circolare numero 40 del 2017), cui compete la gestione dell'incentivo in oggetto, lo riconosce nel limite complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro nell'ambito del territorio nazionale (ad esclusione della provincia autonoma di Bolzano).

Il **decreto ANPAL numero 3 del 2017** ha riconosciuto uno **sgravio contributivo totale anche per le assunzioni effettuate nel 2018**, con riferimento alle medesime tipologie contrattuali (ad eccezione di quelle a tempo determinato) e ai medesimi soggetti, sempre nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto

L'incentivo deve essere fruito (a pena di decadenza) entro il 29 febbraio 2020, è cumulabile con l'esonero contributivo previsto per l'occupazione giovanile stabile dalla legge di bilancio 2018 ed è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro.

Da ultimo, con il [decreto del 28 dicembre 2018](#), l'ANPAL ha **prorogato** il suddetto incentivo alle medesime condizioni, **anche per il 2019**. L'incentivo, a pena di decadenza, dovrà essere fruito, entro il 28 febbraio 2021.

Per la suddetta finalità, la dotazione finanziaria dell'Incentivo Occupazione NEET è incrementata di ulteriori 60 milioni di euro a carico del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". La gestione della misura da parte dell'INPS avverrà nel limite della dotazione finanziaria complessiva, pari a 160 milioni.

Focus

[Finanziamento dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile \(IOG\)](#)

https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_finanziamento_dell_iniziativa_a_favore_dell_occupazione_giovanile__
